DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(85/642/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie [1], in particolare all'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il governo danese ha notificato, conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, i due decreti seguenti:

— legge n. 150 del 17 aprile 1985 recante garanzia dello stato e abbuono d'interessi per i prestiti accordati ai giovani agricoltori;

— decreto 30 maggio 1985, n. 216, del ministero dell' agricoltura, relativo alla garanzia dello stato e all'abbuono d'interessi per i prestiti accordati ai giovani agricoltori;

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 797/85, la Commissione, dopo aver esaminato la conformità delle summenzionate disposizioni all'articolo 7 di detto regolamento e tenendo conto degli obiettivi dello stesso, nonché del nesso necessario tra le varie misure, decide se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità;

considerando che i provvedimenti notificati rispondono alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il regime di aiuti previsto da tali provvedimenti corrisponde a un premio unico in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, punto 1), lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 797/85, il cui importo dipende dal volume effettivo del prestito contratto da un giovane agricoltore per coprire le spese del primo insediamento; che, pertanto, l'importo massimo imputabile al FEAOG non può superare né il valore della sovvenzione in conto capitale sopra indicata, né il livello massimo di 15 000 ECU per beneficiario;

considerando che la partecipazione finanziaria della Comunità al regime di aiuti previsto dev'essere limitata unicamente ai casi che rispondano ai criteri enunciati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85; che, di conseguenza, i casi risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 150 del 17 aprile 1985, non danno luogo a rimborso del FEAOG; che, inoltre, il rimborso del FEAOG può essere concesso soltanto nel caso in cui ogni beneficiario soddisfi la condizione del volume di lavoro necessario all'azienda, specificata all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La legge n. 150 del 17 aprile 1985 e il decreto n. 216 del ministero dell'agricoltura del 30 maggio 1985, relativi alla garanzia dello stato e all'abbuono d'interessi per i prestiti accordati ai giovani agricoltori, notificati dal governo del Regno di Danimarca conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 797/85, rispondono alle condizioni stabilite per l'intervento finanziario della Comunità.

2. L'intervento comunitario di cui al paragrafo 1:

— è limitato all'importo della sovvenzione in conto capitale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85, importo che dipende dal volume del prestito effettivamente accordato al giovane agricoltore beneficiario, e comunque ad una cifra non superiore a 15 000 ECU;

— non riguarda i casi risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 150 del 17 aprile 1985;

[1] GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

— riguarda soltanto i casi in cui la condizione del volume di lavoro necessario all'azienda, specificata all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85, sia soddisfatta.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente